

Signor Ministro,

mi prego di richiamare l'attenzione del governo italiano sul recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

1. L'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/CE dispone quanto segue:

*“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2014.*

*Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, ultimo comma, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafo 2 nonché all'allegato V, punto 4, entro le date ivi specificate.*

*Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.*

*Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.”*

2. Ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva prima della scadenza del termine prescritto e comunicare alla Commissione le misure adottate: questo rientra nell'obbligo di recepimento delle direttive UE e nel dovere di leale cooperazione ed è inoltre sancito dall'articolo 260, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»)

3. Attualmente lo stato di recepimento della direttiva 2012/27/UE, comunicato dall'Italia alla Commissione, e indicata dalle autorità nazionali come «completo» nelle rispettive banche dati utilizzate per la comunicazione delle misure nazionali di attuazione (MNE e NIF).

La Repubblica italiana ha notificato ad oggi le seguenti misure alla Commissione:

- *Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, MNE(2014)54473 (in appresso: “D. Lgs. 102/14”);*

- *Tabella di concordanza, MNE (2014) 54365;*

- *Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, MNE (2014) 54364.*

4. Le misure notificate riguardano soltanto il recepimento delle disposizioni della direttiva che non sono elencate qui di seguito.

Fatta salva una valutazione approfondita della conformità del recepimento della direttiva 2012/27/UE da parte dell'Italia, la Commissione considera recepite le disposizioni che non sono elencate qui di seguito.

Stando alla valutazione delle misure notificate dall'Italia, la Commissione ritiene che non siano state recepite le seguenti disposizioni della direttiva 2012/27/UE:

- *Articolo 2, punto 25*

La definizione di audit energetico era indicata all'articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Tale disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 102/14. Pertanto attualmente non esiste nessuna definizione.

- *Articolo 2, punto 29*

La definizione di «gestore del sistema di trasmissione» non è stata recepita.

- *Articolo 2, punto 45*

La definizione di «aggregatore» non è stata recepita.

- *Articolo 7 (8) e i suoi secondo e terzo comma*

Non è stato recepito l'obbligo della direttiva secondo il quale devono essere pubblicati i risparmi realizzati da ciascuna parte obbligata.

Inoltre non sembra siano stati recepiti gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b), e terzo comma.

- *Articolo 7, paragrafo 10, lettere b), c), d), e), f), in combinato disposto con l'allegato V, lettere g), i) e j)*

Non sono stati recepiti i seguenti obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 10:

b) non è definita la responsabilità di ciascuna parte incaricata, parte partecipante o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi;

– c) non vi sono disposizioni che recepiscano l'obbligo secondo cui i risparmi energetici da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d) non vi sono disposizioni che recepiscano l'obbligo secondo cui i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V, punti 1 e 2;

– f) non vi sono disposizioni che recepiscano l'obbligo secondo cui i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V, punto 3 ;

– g) non vi sono disposizioni che recepiscano l'obbligo secondo cui, salvo non sia fattibile, una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti e presentata dalle parti partecipanti e resa accessibile al pubblico;

i) non vi sono disposizioni che recepiscano l'obbligo secondo cui è istituito un sistema di controllo che include anche la verifica indipendente di una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

– j) non vi sono disposizioni che recepiscano la disposizione secondo cui i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici sono pubblicati annualmente.

• *Articolo 7, paragrafo 12*

Non vi sono disposizioni che recepiscano l'obbligo secondo cui gli Stati membri, nei casi in cui l'impatto delle misure politiche si sovrappone a quello delle misure individuali, provvedono ad evitare un doppio conteggio dei risparmi energetici realizzati.

• *Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma*

L'Italia non ha recepito l'obbligo secondo cui gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

• *Articolo 8, paragrafo 5, secondo comma*

La normativa notificata non prevede alcuna disposizione che recepisca specificamente l'obbligo secondo cui l'accesso al mercato dei partecipanti che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

• *Articolo 9, paragrafo 1*

La normativa prevede che le Autorità responsabili per l'energia elettrica, il gas e l'acqua per uso domestico stabiliscano le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali. Per quanto possa accertare la Commissione, le autorità in questione non hanno adottato norme in tal senso, o comunque non le hanno comunicate alla Commissione, che deve, pertanto, ritenere tali disposizioni non recepite.

• *Articolo 10, paragrafo 2, primo comma*

Non è stato recepito l'obbligo secondo cui i contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo.

• *Articolo 11, paragrafo 2*

Non è stato recepito l'obbligo secondo cui la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, è effettuata a titolo gratuito.

• *Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)*

Non è stata recepita la disposizione secondo cui devono essere individuate misure concrete e investimenti volti ad introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione.

• *Articolo 15, paragrafo 5, lettere a) e b)*

Non sono state recepite le disposizioni secondo cui i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione, se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione nel loro territorio, garantiscono la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e assicurano l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

• *Articolo 15, paragrafo 6*

Non è stata recepita la disposizione secondo cui gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile rispetto alla modalità di funzionamento degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione.

• *Articolo 16, paragrafi 2 e 3*

Non sono state recepite le disposizioni secondo le quali i regimi di cui all'articolo 16(1) garantiscono trasparenza ai consumatori, devono essere affidabili e contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e i regimi di accreditamento e/o di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, di cui all'articolo 16(1), devono essere resi pubblici.

• *Articolo 17, paragrafo 2*

Non è stata recepita la disposizione secondo cui si stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.

• *Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e e)*

Non sono state recepite queste disposizioni, relative alla promozione del mercato dei servizi energetici e all'accesso delle PMI a tale mercato.

• *Articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c) e d)*

Non sono state recepite queste disposizioni, relative al corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici.

• *Articolo 19, paragrafo 1*

Non è stata recepita questa disposizione riguardante la valutazione e, a seconda dei casi, la necessità di adottare misure adeguate volte ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica.

• *Articolo 20, paragrafo 1*

Non è stata recepita questa disposizione, relativa alla necessità di agevolare l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.

• *Articolo 21, in combinato disposto con l'allegato IV*

Il decreto non recepisce questa disposizione, relativa all'obbligo di applicare i fattori di conversione di cui all'allegato IV, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione.

• *Allegato I*

Questo allegato non è stato recepito.

• *Allegato II*

Non vi è recepimento o riferimento a questo allegato.

• *Allegato III – lettera d), seconda frase, e lettera f), punti ii) e iii), e ultima frase*

Non è stata recepita la disposizione che prevede che l'obbligo di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definita dal regolamento (CE) n. 1222/2009, non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica.

Non è stata recepita la disposizione che prevede che gli obblighi dell'allegato non si applicano nel caso degli enti pubblici, qualora rivendano l'edificio senza avvalersene per fini propri di ente pubblico.

Non è stata recepita la disposizione secondo cui la conformità ai requisiti citati viene verificata tramite gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

• *Allegato VII, punto 1.3*

Non è stata recepita la disposizione relativa ai consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e le altre informazioni al cliente finale.

5. Qualora il governo italiano ritenga che la legislazione in vigore in Italia sia già conforme alle disposizioni della direttiva 2012/27/EU, la Commissione ricorda l'obbligo che incombe alla Repubblica italiana di comunicarle il testo delle pertinenti disposizioni di diritto interno. La Commissione invita pertanto

il governo italiano a trasmetterle un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che, a Suo giudizio, garantirebbero l'attuazione di ciascuna disposizione della direttiva.

6. Di conseguenza e alla luce delle informazioni in suo possesso, la Commissione ritiene che, non avendo adottato e notificato immediatamente alla Commissione tutte le misure nazionali di recepimento di dette disposizioni detta direttiva 2012/27/UE, la Repubblica italiana ha omesso di adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della stessa direttiva.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sulle sanzioni pecuniarie che la Corte di giustizia potrebbe comminare, in forza dell'articolo 260, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Commissione applicherà in base alla sua comunicazione sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE<sup>(1)</sup>.

La Commissione invita il governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per la Commissione  
Miguel Arias Canete  
Membro della Commissione*

Note:

1) GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.